

1706/2010 RGCC

TRIBUNALE CIVILE DI AREZZO

- SEZIONE LAVORO -

Il Giudice

Proc. 5427/2010

Letti gli atti di causa, in particolare il ricorso ex art. 700 c.p.c., presentato da I.D.M per ottenere la dichiarazione del proprio diritto alla stipula del contratto a tempo determinato per l'insegnamento nella scuola di infanzia presso l'Istituto Comprensivo con decorrenza dal 29.9.2010 al 30.6.2011 ed alla conseguente immediata presa di servizio presso l'anzidetto Istituto;

-a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30.11.2010 all'esito della quale era stato concesso termine per note sino al 10 dicembre 2010 osserva quanto segue:

-la domanda cautelare, alla stregua di una delibazione sommaria tipica della presente fase, deve essere accolta per la sussistenza di entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

Quanto al *fumus* risulta dalla documentazione allegata al ricorso che I.D.M ha ricevuto in data 25.9.2010 un telegramma dall'Istituto Comprensivo contenente, tra le altre, anche la inequivoca proposta alla stipula di un contratto a tempo determinato sino al 30.6.2011 per l'insegnamento nella scuola di infanzia; che la stessa ha risposto al telegramma esprimendo la propria accettazione per la supplenza sino al 30.6.2011, con fax inviato al numero indicatole dall'Istituto datato 28.9.2010 h. 16.16 (vedasi al riguardo allegati 2 e 3 del fascicolo di parte ricorrente attestante la ricevuta dell'avvenuto invio dell'accettazione); che l'Istituto, nonostante ciò, ha conferito l'incarico ad altro aspirante, comunicandole di non avere mai ricevuto il fax di accettazione.

Tale circostanza tuttavia deve considerarsi priva di rilievo ai fini di causa poiché la ricorrente ha dimostrato di avere diligentemente

Emv

osservato le indicazioni richieste esprimendo nei termini imposti la propria accettazione, sicchè il resistente istituto non avrebbe potuto conferire l'incarico ad altri.

A nulla rileva poi la seconda circostanza dedotta dal resistente nella propria memoria circa l'invio delle comunicazioni per posta elettronica all'indirizzo e-mail della ricorrente, ciò in quanto la stessa ha comunque ricevuto formale proposta via fax, alla quale, come detto in precedenza, ha risposto tempestivamente.

Né del resto l'Istituto ha dimostrato di avere inviato una e-mail con ricevuta di ritorno come richiesto dalle disposizioni ministeriali sul conferimento delle supplenze superiori ai trenta giorni.

Per quanto riguarda il *periculum in mora* si osserva che la mancata concessione della cattedra per l'intero anno scolastico costituirebbe di per sé un grave ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente, non solo economico a causa della mancata percezione delle retribuzioni ~~per l'intero anno scolastico~~, ma anche professionale poiché alla stessa sarebbe preclusa, nelle more del giudizio di merito, la possibilità di usufruire di un punteggio maggiore ai fini dell'aggiornamento della propria posizione e dell'avanzamento in graduatoria.

Per tutte le considerazioni che precedono la domanda cautelare deve essere accolta e per l'effetto deve essere dichiarato il diritto di

I.D.M. alla stipula del contratto a tempo determinato per l'insegnamento nella Scuola di Infanzia presso l'Istituto Comprensivo con decorrenza dal 29.9.2010 al 30.6.2011 ed alla immediata presa di servizio presso l'Istituto anzidetto, con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive (relative alla differenza tra il servizio di quindici ore

km

settimanali svolto per effetto dell'accettazione di altro incarico sino al 22.12.2010 ed il servizio di 25 ore settimanali spettante).

Quanto alla posizione della insegnante F.G., destinataria del contratto a tempo determinato sino al 30.6.2011 al posto della ricorrente, si osserva che la stessa ha incolpevolmente stipulato un contratto con l'amministrazione, facendo affidamento sulla correttezza dell'operato pubblico, sicché la revoca dell'incarico fa insorgere in capo alla predetta il diritto ad essere impiegata in altro incarico della medesima natura e presso il medesimo comprensorio territoriale ove possibile, o, in caso di ^{impossibilità,} il diritto al risarcimento dei danni subiti, che si ritiene equo commisurare alle retribuzioni maturate dal di della revoca sino al 30.6.2011 (con conseguente ^{liquidazione giudiziale della carriera} ~~costo~~).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P.Q.M.

Visto l'art. 400 c.p.c.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di I.D.M

alla stipula del contratto a tempo determinato per l'insegnamento nella Scuola di Infanzia presso l'Istituto Comprensivo con decorrenza dal 29.9.2010 al 30.6.2011 ed alla immediata presa di servizio presso l'Istituto anzidetto, con conseguente condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle differenze retributive relative alla differenza tra il servizio di quindici ore settimanali svolto ^{fino} al 22.12.2010 ed il servizio di 25 ore settimanali;

-dispone che le amministrazioni convenute, ove possibile, attribuiscono a F.G. incarico con medesimo orario, medesimo trattamento economico e presso il medesimo comprensorio territoriale, ovvero, in caso di impossibilità, che risarciscano la stessa per tutti i danni subiti che si ritiene equo

commisurare alle retribuzioni maturate dal di della revoca sino al 30.6.2011 (con conseguente eccostazione giudizica della cartacea);

-condanna le amministrazioni convenute al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1300,00 di cui € 700,00 per onorari, € 600,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali;

-condanna le amministrazioni convenute al pagamento, in favore di F.G., delle spese di lite che liquida in € 1000,00 di cui € 600,00 per onorari, € 400,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali.


Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza.

Arezzo li 22 dicembre 2010

IL GIUDICE

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott. ssa Maria De Renzi)

(Dott.ssa Maria De Renzi)
Maria De Renzi S



Depositato in cancelleria il 22/12/2010

(Dott. ssa Maria De Renzi)

